

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 432

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TRANTINO

Modifica dell'articolo 727 del codice penale concernente  
il maltrattamento di animali

*Presentata il 28 aprile 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disprezzo della vita e dell'incolumità altrui sembrano ormai costanti di una comunità smarrita, indifferente al bene, fertile al peggio.

La profezia poetica di Montale (« Facciamo del nostro meglio per inventare il peggio ») sembra allucinata realtà; è giusto perciò, da legislatori e da cittadini investiti di responsabile umanità, dire: non ci stiamo.

E in questo fronte di ritorno ai valori essenziali, un'occasione propizia consiste nella rilettura dell'articolo 727 del codice penale che punisce con una risibile ammenda chi « incrudelisce verso animali » sottoponendoli « senza necessità » a fatiche insostenibili o torture aberranti, o li distrugge destinandoli ad attività insostenibili « per malattia o per età », o li de-

stina « a esperimenti tali da destare ribrezzo » (feroci vivisezioni), sino all'impiego di « strazio o sevizie » (giochi barbari e incivili).

Sembra un racconto dell'orrore ma è invece norma penale, nata quando tempi di costumi più umani non prevedevano la spietata ricorrenza giornaliera, ma eccezionali rare condotte, identificabili allora nel maltrattamento di asini e muli, perché i circhi avevano ed hanno rispetto per gli animali (cattività a parte) perché almeno patrimonio da tutelare.

Se cominciamo con una maggiore considerazione per gli animali, non è esclusa la speranza di spingerci fino al rispetto dell'umano...

Richiediamo quindi la celere approvazione della presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 727. — (*Maltrattamento di animali*). — Chiunque incrudelisce verso animali o senza necessità li sottopone a eccessive fatiche o a torture, ovvero li adopera in lavori ai quali non siano adatti per malattia o per età, è punito con l'arresto da due mesi ad un anno.

Alla stessa pena soggiace chi, anche per solo fine scientifico o didattico, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, sottopone animali vivi a esperimenti tali da destare ribrezzo.

La pena è aumentata se gli animali sono adoperati in giuochi o spettacoli pubblici, i quali importino strazio o servizie.

Nelle ipotesi di cui al primo e secondo comma, se il colpevole è un conducente di animali, la condanna importa la sospensione dall'esercizio del mestiere, quando si tratta di un contravventore abituale o professionale.

In ogni caso, si fa luogo alla pubblicazione, per estratto, della sentenza di condanna su due quotidiani, di cui uno a tiratura nazionale ».